

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

29/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

## **INDICE**

<b>Riflessi contributivi delle assenze per malattia – Circolare INPDAP n. 13 del 28 maggio 2009</b>	<b>2</b>
<b>I limiti di spesa per “relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza”</b>	<b>4</b>
<b>Imposta di bollo su ricevute di versamenti su conto corrente di Tesoreria intestati all’Amministrazione pubblica – Risoluzione n.133/e del 27 maggio 2009 dell’Agenzia delle Entrate</b>	<b>5</b>
<b>Imposta di bollo – Certificato di composizione del nucleo familiare per l’ottenimento della carta acquisti – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.130/e del 27 maggio 2009</b>	<b>6</b>
<b>Dipartimento della Funzione Pubblica – Direttiva n. 2 del 26 maggio 2009 – Utilizzo internet e della casella di posta elettronica sul luogo di lavoro</b>	<b>7</b>

## Riflessi contributivi delle assenze per malattia – Circolare INPDAP n. 13 del 28 maggio 2009

L'Inpdap ha diffuso la circolare n. 13 del 28 maggio avente per oggetto: "*Art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. Nuove disposizioni in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. Riflessi contributivi*".

L'articolo 71, comma 1, del citato Decreto n. 112, prevede testualmente che, salvo le eccezioni previste, "*nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio*".

Come precisato dalla circolare n.8/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, la norma in esame prevede che la trattenuta debba applicarsi per ogni giorno di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni nei casi in cui l'assenza si protrae oltre tale termine. In tale ultima ipotesi (ad esempio, malattia di undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono sempre essere assoggettati alle ritenute prescritte, mentre, per i successivi, occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL e dagli accordi di comparto.

Tali decurtazioni si aggiungono alle decurtazioni già previste dai CCNL a seconda dei periodi di assenza (*i primi nove mesi di malattia sono interamente retribuiti, con esclusione di ogni compenso accessorio; per i successivi tre mesi viene riconosciuto il 90% della retribuzione; il 50% per gli ulteriori sei mesi. Il successivo periodo di diciotto mesi, che il dipendente può richiedere in casi particolarmente gravi, è senza retribuzione*).

Non essendo state abrogate dette decurtazioni contrattuali dalla innovata disciplina, la trattenuta di cui al comma 1 dell'art.71 opera per i primi dieci giorni aggiungendosi al regime contrattuale vigente relativo alla retribuzione in caso di malattia.

La nuova normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma 1 dell'art.71 stabilisce: "*Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita*".

Posto quanto sopra, sono pervenute all'INPDAP, numerose richieste di chiarimenti in merito ai riflessi contributivi, pensionistici e previdenziali connessi all'applicazione della nuova disciplina. Al riguardo le modifiche introdotte dal primo comma dell'art.71, nell'ipotesi di fruizione da parte dei dipendenti pubblici di periodi di malattia, attengono al solo trattamento retributivo degli stessi. Tali norme non modificano la vigente disciplina in materia di copertura contributiva e della valutazione ai fini pensionistici e previdenziali.

Si richiamano di seguito le differenti disposizioni normative che disciplinano sotto il profilo pensionistico l'istituto della malattia per gli iscritti a questa Gestione previdenziale.

#### ISCRITTI ALLE EX CASSE (CPDEL, CPS, CPI, CPUG)

I periodi di malattia dei lavoratori dipendenti, iscritti alle ex Casse Pensioni gestite dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, (cfr. CPDEL, CPS, CPI, CPUG), continuano ad essere disciplinati dal combinato disposto degli artt.24 e 50 dell'Ordinamento delle Casse per le pensioni degli Enti Locali, approvato con R.D.L. 3 marzo 1938, n.680.

L'INPDAP riconosce integralmente ai fini pensionistici i periodi di malattia, ancorché le retribuzioni vengano ridotte ai sensi dell'art. 71 in commento ovvero ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

#### ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI AI FINI PENSIONISTICI

Per quanto concerne gli adempimenti contributivi, atteso che, il D. Lgs, 564/96, nell'introdurre l'istituto della contribuzione figurativa nulla ha innovato in materia di assenze per malattia, si precisa, che a fronte della decurtazione della retribuzione a causa della malattia nei limiti dei primi dieci giorni l'imponibile contributivo non diminuisce nella stessa misura. Conseguentemente i contributi vanno calcolati sulla retribuzione cosiddetta virtuale, corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio.

Parimenti non viene ridotto l'imponibile su cui calcolare il contributo dello 0,35 da versare a favore della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, nonché l'eventuale contribuzione a favore dell'Assicurazione Sociale Vita .

In particolare, le Amministrazioni e gli Enti iscritti sono tenuti al versamento contributivo in favore dei dipendenti assenti per malattia con le seguenti modalità: nell'ipotesi di retribuzione corrisposta in misura ridotta ovvero nell'ipotesi di assenza totale di retribuzione, la quantificazione degli oneri contributivi, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore, deve essere calcolata sulla retribuzione corrispondente a quella costituita da tutte le voci retributive concorrenti al computo della quota A di pensione.

#### TFS/TFR

Anche per quanto attiene i riflessi ai fini del TFS e TFR, le modifiche introdotte dal più volte citato art. 71 nulla hanno innovato.

Ne consegue che le Amministrazioni e gli Enti datori di lavoro, nel caso di decurtazioni alla retribuzione del dipendente, dovranno continuare a versare i contributi ex ENPAS o ex INADEL sull'intera retribuzione virtuale utile ai fini delle citate prestazioni.

## **I limiti di spesa per “relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza”**

La Corte dei Conti della Toscana, analogamente a quanto già sostenuto anche dalla Corte dei Conti per la Lombardia, ha recentemente fornito chiarimenti circa l'obbligatorietà per i Comuni del rispetto dei limiti di spesa relativi a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, di cui all'art. 61 comma 5 del D.L. 112/08, come convertito nella L. 133/08.

L'art. 61, al comma 15, stabilisce che «le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali ed altresì nei confronti degli enti previdenziali privatizzati».

Sull'argomento è anche intervenuto il Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che, con circolare n. 36 del 23 dicembre 2008, ribadisce che la disposizione di cui all'art. 61 comma 5 della L. 133/08, non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, al Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.

Secondo la Corte dei Conti le disposizioni contenute nella legge e riprese nella circolare citata sono in linea con i principi costituzionali per i quali lo Stato, nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali, non può introdurre norme precettive che quantifichino e definiscano in modo puntuale le riduzioni di spesa che gli stessi devono realizzare, ma soltanto richiamare l'applicazione di norme che assumano la natura di «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» in quanto destinati a stabilire «obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente», senza tuttavia prevedere in maniera specifica «strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (in tal senso Corte Costituzionale sentenza 17 maggio 2007 n. 169).

Infatti l'autonomia finanziaria agli enti territoriali, riconosciuta dall'art. 119 Costituzione, consente agli enti di disporre autonomamente dei propri poteri di spesa, senza dover osservare norme di dettaglio stabilite dallo Stato.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare la sentenza n. 417/2005, è intervenuta su alcune norme del D.L. n. 168 del 2004 ("Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla legge 191 del 2004) più noto come decreto "taglia-spesa", e si è pronunciata in ordine alle norme che imponevano limiti su specifiche voci di spesa dei bilanci degli enti locali (tra le altre anche quelle di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni) stabilendo che, nell'esercizio della potestà di fissazione dei "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica" (ex articolo 117, comma 3 Cost.), il legislatore statale può fissare «un limite complessivo» alla spesa degli enti locali (anche sentenza 36 del 2004), ma non spingersi fino alla concreta allocazione delle risorse disponibili fra le diverse voci di spesa, il che comporterebbe una lesione dell'autonomia finanziaria ed amministrativa al contempo degli enti autonomi.

In conclusione, fermo restando la non applicabilità diretta della norma richiamata che, pertanto, non obbliga gli enti locali alle riduzioni nelle percentuali summenzionate, la Corte sottolinea la necessità, nell'ottica del principio generale di contenimento della spesa corrente, di operare comunque una riduzione delle spese in esame poiché la legge, nel disporre che la fissazione di tale limite di spesa per

l'anno 2009 non si applica al sistema delle regioni e degli enti locali «in via diretta», implicitamente stabilisce che tali disposizioni debbano valere come principi generali ai quali, nell'esercizio della propria autonomia, le stesse amministrazioni debbono adeguarsi.

Pertanto i singoli enti «esclusi in via diretta» debbono provvedere, in concreto, a disciplinare questa riduzione nel più generale ambito della loro organizzazione finanziaria, in relazione alle necessità delle comunità ed alle scelte politiche delle amministrazioni anche tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica in particolare riferiti agli obiettivi del patto di stabilità interno.

In tal senso si è espressa anche la Sezione Lombardia con parere n. 2/09.

**Imposta di bollo su ricevute di versamenti su conto corrente di Tesoreria intestati all'Amministrazione pubblica – Risoluzione n.133/e del 27 maggio 2009 dell'Agenzia delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire che in base all'articolo 13, comma 1, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, sono soggette all'imposta di bollo di euro 1,81 per ogni esemplare le: "...ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria...". La nota 2 al predetto articolo prevede che "L'imposta non è dovuta : a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)...".

Il trattamento tributario in parola subisce una deroga per gli atti e i documenti indicati nell'articolo 7 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972, il quale prevede l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo, tra l'altro, per le "ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane spa non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'art. 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto". (Sono soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui al richiamato articolo 13, comma 2-bis, del DPR n. 642 del 1972, gli "Estratti conto, comprese le comunicazioni relative al deposito di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale").

Per quanto sopra, con riferimento alle ricevute dei versamenti effettuati a mezzo di conto corrente postale, tali documenti sono esenti dall'imposta di bollo a prescindere dalla causale del pagamento (v. Ris. Ministero delle Finanze 20 giugno 1987 prot. 350765 e più recentemente risoluzione n. 366/E del 3 ottobre 2008).

Qualora invece il versamento sia effettuato direttamente presso le Tesorerie provinciali, i documenti di entrata previsti dall'articolo 58 delle Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato (approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007), rilasciati dalle Tesorerie vanno invece assoggettati all'imposta di bollo prevista dall'articolo 13, comma 1, della tariffa annessa al DPR n. 642 del 1972.



**Imposta di bollo – Certificato di composizione del nucleo familiare per l'ottenimento della carta acquisti – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.130/e del 27 maggio 2009**

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti in relazione al trattamento tributario, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, da riservare alla documentazione finalizzata ad attestare il possesso dei requisiti di legge, tra cui quello inerente la situazione economica del nucleo familiare per ottenere la carta acquisti.

In particolare è stato evidenziato che per il rilascio del certificato di composizione del nucleo familiare, alcune amministrazioni comunali richiedono l'applicazione dell'imposta di bollo. Tale richiesta, però, non appare uniforme, in quanto altri comuni rilasciano il predetto documento in esenzione dal bollo, poichè l'utilizzo del certificato è finalizzato all'assistenza agli indigenti.

Atteso ciò è stato chiesto di chiarire se la certificazione della composizione del nucleo familiare, necessaria per ottenere la "carta acquisti", possa essere rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in deroga al principio generale di assoggettamento all'imposta di bollo dei certificati anagrafici, l'articolo 8, comma 3, della tabella annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (*Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto*), esenta, in modo assoluto, dalla predetta imposta le "Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti".

Quest'ultima disposizione ha l'evidente scopo di agevolare la richiesta di aiuti economici finalizzati a sostenere soggetti che versano in condizioni di disagio economico comprende quindi, le richieste volte ad ottenere sussidi sociali.

Ciò premesso, in riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che l'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, stabilisce che " *In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato ...*".

Come si evince dalla richiamata disposizione la carta acquisti riveste evidenti finalità assistenziali ed è riconducibile alla categoria dei sussidi sociali in quanto finalizzata all'acquisto di generi alimentari, alla fornitura di luce e di gas, da parte di cittadini che versano in condizioni di maggior disagio economico o sociale.

Per tale motivo, la certificazione necessaria ad attestare la composizione del nucleo familiare ai fini del rilascio della predetta carta acquisti, in quanto documento relativo alle domande presentate per il conseguimento di sussidi, è esente da imposta in bollo in base all'articolo 8, comma 3, della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.

**Dipartimento della Funzione Pubblica – Direttiva n. 2 del 26 maggio 2009 – Utilizzo internet e della casella di posta elettronica sul luogo di lavoro**

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha emanato in data 26 maggio 2009 la circolare n. 2/2009 indirizzata a tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all'utilizzo di internet e della posta elettronica nei luoghi di lavoro.

Secondo il dipartimento della Funzione Pubblica, l'ampia diffusione degli strumenti informatici tra i dipendenti, ha favorito l'uso diffuso di tali strumenti anche per finalità diverse da quelle lavorative. Tale utilizzo non istituzionale, sempre secondo il DPF, non provoca di norma costi aggiuntivi, tenuto conto della modalità di pagamento "flat" utilizzata nella generalità dei casi dalle Amministrazioni. L'utilizzo di internet e della posta elettronica da parte dei dipendenti, tuttavia comporta alcune implicazioni particolarmente delicate in quanto tocca i diritti individuali (quale il diritto alla segretezza della corrispondenza) e richiede, pertanto un giusto bilanciamento con il potere di controllo da parte dell'Amministrazione.

A tal fine con la circolare in esame si è ritenuto di fornire indicazioni utili a facilitare, da un lato, il corretto utilizzo degli strumenti informatici da parte dei dipendenti e dall'altro il proporzionato esercizio del potere di controllo da parte delle Amministrazioni.

Nell'esercizio del potere di controllo, le Amministrazioni devono attenersi ad alcune regole e principi generali:

- 1) deve essere rispettato il principio di proporzionalità che si concreta nella pertinenza e non eccedenza delle attività di controllo escludendo controlli prolungati, costanti ed indiscriminati;
- 2) l'attivazione dei controlli deve essere preceduta dalle opportune procedure di consultazione/informazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- 3) i singoli lavoratori devono essere preventivamente informati dell'esistenza di dispositivi atti al controllo ed alla raccolta dei dati personali.

Dal punto di vista dei dipendenti invece esiste l'obbligo sancito dalla legge e dal CCNL di adottare comportamenti conformi al corretto espletamento delle attività lavorative, tali da non determinare tra l'altro danni o pericoli all'Ente (ciò che potrebbe effettivamente accadere con l'uso scorretto delle strumentazioni informatiche).

Vi è inoltre la prescrizione del Codice di Comportamento che espressamente prevede che il dipendente non utilizza a fini privati, materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.

L'utilizzo delle risorse informatiche da parte dei dipendenti, oltre a non dover compromettere la sicurezza e la riservatezza del sistema informativo non deve pregiudicare ed ostacolare le attività dell'amministrazione od essere destinato al perseguimento di interessi privati in contrasto con quelli pubblici.

Riguardo all'utilizzo della posta elettronica la circolare invita le amministrazioni ad "esplicitare regole e strumenti" per l'uso di tale strumento secondo i principi contenuti nelle linee guida del garante della protezione dei dati personali e nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Anche per quanto riguarda invece l'utilizzo di Internet per svolgere attività che non rientrano tra i compiti istituzionali la circolare suggerisce di giungere ad una regolamentazione per consentire ai dipendenti l'utilizzo di tale strumento ad esempio per assolvere ad incombenze amministrative e burocratiche senza allontanarsi dal luogo di lavoro (ad esempio, effettuare adempimenti on-line nei confronti di pubbliche amministrazioni e di concessionari di servizi pubblici, ovvero per tenere rapporti con istituti bancari e assicurativi).

Questa modalità purché contenuta nei tempi strettamente necessari allo svolgimento delle transazioni, avrebbe inoltre il vantaggio di contribuire a ridurre gli spostamenti delle persone e gli oneri logistici e di personale per l'amministrazione che eroga il servizio, favorendo altresì la dematerializzazione dei processi produttivi.

Bergamo, 04 giugno 2009

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord